



65

COMUNE DI GIARRE
Prov. di Catania

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI
PARTECIPAZIONE
PREVISTI DALLO STATUTO COMUNALE**

Delib. C.C. 06-7-2004 n. 68

A cura dell'Ufficio Consiglio Comunale

20 MAR. 2013

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per la presentazione di Proposte di Deliberazione, petizioni ed istanze in attuazione di quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 17 del vigente statuto comunale.

Art. 2
Contenuti delle istanze, petizioni e proposte di deliberazione

1. Le istanze sono rivolte al Sindaco, per chiedere un intervento dell'Amministrazione al fine di eliminare disservizi o per conoscere le ragioni dell'adozione di un provvedimento, avente ad oggetto questioni di interesse singolo o collettivo.
2. Le petizioni e proposte di deliberazione devono avere per oggetto interventi e provvedimenti di pubblico generale interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere materie escluse dai referendum a norma di statuto.
3. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione sono redatte in carta libera. Esse sono sottoscritte dagli aventi diritto di cui all'articolo 7 dello statuto comunale, con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza di ciascuno di essi; è altresì indicata la persona designata a ricevere le comunicazioni ed il recapito cui devono pervenire.
4. Nei settori di loro specifico interesse le consulte possono avanzare istanze, petizioni e proposte di deliberazione sottoscritte dai rispettivi coordinatori.

Art. 3
Istanze al Sindaco

1. Il Sindaco, avvalendosi di un Amministratore all'uopo delegato, ha l'obbligo di ricevere, di esaminare e di rispondere, su relazione degli Organi competenti o degli Uffici competenti, alle istanze dando ad esse risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione; la risposta viene, altresì, depositata presso l'U.R.P. nonché trasmessa d'ufficio, unitamente alla richiesta, ai Capigruppo Consiliari.
2. Per la eliminazione dei disservizi, ove possibile, il Sindaco dovrà provvedere entro dieci giorni.

Art. 4

Presentazione delle Petizioni

1. Le petizioni, al fine di sollecitare provvedimenti su questioni di interesse generale, esporre comuni necessità o chiedere adeguati provvedimenti amministrativi, vanno indirizzate al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale e sono sottoscritte rispettivamente da almeno quattrocento persone.
2. Le petizioni devono contenere, oltre alle firme, anche i dati anagrafici di tutti i cittadini richiedenti, l'indicazione precisa del primo firmatario nonché l'oggetto della petizione il cui contenuto deve risultare comprensibile.
3. La petizione al Consiglio comunale è trasmessa dal Presidente del Consiglio alla Commissione Consiliare competente la quale, entro il termine dallo stesso fissato, la esamina e propone al Consiglio la risposta, previa acquisizione del parere degli uffici competenti. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti il termine è sospeso dandone comunicazione al soggetto designato.
4. La petizione al Sindaco viene trasmessa all'assessore delegato per materia il quale, entro il termine fissato, la esamina e propone alla Giunta la risposta, previa acquisizione del parere degli uffici competenti. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti il termine è sospeso.
5. La risposta alla petizione è iscritta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale all'ordine del giorno dell'organo di rispettiva competenza entro 60 giorni dal ricevimento della petizione al protocollo dell'ente.
6. Qualora la petizione abbia oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze della Giunta e del Consiglio comunale, rispettivamente il Sindaco e il Presidente del Consiglio ne dispongono l'archiviazione dandone comunicazione al soggetto designato.
7. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale comunicano al soggetto designato la risposta alle petizioni presentate, entro 20 giorni dal pronunciamento della Giunta o del Consiglio comunale.
8. La risposta va depositata presso l'U.R.P. a disposizione di tutti i cittadini ed inoltre trasmessa d'ufficio, unitamente a copia della petizione, a tutti i Capigruppo Consiliari.

Art. 5

Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione al Consiglio comunale, su argomenti di competenza del Consiglio stesso, devono essere accompagnate da una relazione illustrativa con almeno quattrocento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito e sono formulate secondo le modalità previste per le proposte di deliberazione dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei Capigruppo consiliari procede alla verifica della regolarità della proposta di deliberazione di iniziativa popolare entro 15 giorni dalla presentazione

- e vi apporta, con l'ausilio degli organi burocratici dell'Ente, eventuali rettifiche e/o integrazioni per la validità formale dell'atto.
3. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare può essere assegnata, per l'esame, ad una Commissione consiliare. In questo caso un rappresentante del Comitato promotore partecipa, senza diritto di voto, alla Commissione Consiliare.
 4. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, provvede ad inserire la proposta nel calendario dei lavori del Consiglio Comunale. In ogni caso la proposta di iniziativa popolare deve essere posta all'esame del Consiglio Comunale, previa acquisizione dei pareri richiesti dalle vigenti disposizioni, non oltre tre mesi dalla verifica della relativa validità. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti. La proposta di deliberazione non è iscritta ove si tratti di oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'organo, dandone comunicazione al soggetto designato.
 5. I soggetti che intendono promuovere la presentazione di proposte di deliberazione hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali i dati e le informazioni relativi alle entrate, alle spese ed al bilancio comunale, necessari per la formulazione delle proposte comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

Art. 6

Raccolta delle sottoscrizioni

1. La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su fogli di carta libera. Il testo della istanza, petizione o proposta di deliberazione deve essere accluso, a cura e spese dei sottoscrittori, a ciascun modulo; in ogni facciata del medesimo devono essere riportati in modo visibile l'oggetto della istanza, petizione o proposta di deliberazione e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I sottoscrittori devono indicare un referente ed un domicilio per le comunicazioni.
2. I sottoscrittori dovranno essere informati ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31/12/1996 n.675 e successive modificazioni dell'identità del promotore della sottoscrizione. I sottoscrittori saranno altresì informati che i dati forniti potranno essere utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/5/1960, n.570 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. La firma apposta dai sottoscrittori avrà valore di consenso a norma dell'articolo 22, comma 1, della Legge 31/12/1996, n.675 e successive modificazioni ai soli fini sopraindicati.
3. Per la sottoscrizione, i soggetti di cui all'art.7 dello statuto comunale debbono registrarsi presso l'ufficio elettorale del Comune secondo le modalità e i tempi previsti per l'esercizio, da parte dei medesimi, del diritto di partecipazione al referendum dal rispettivo regolamento.
4. Le sottoscrizioni sono apposte dagli interessati in presenza del dipendente comunale addetto o dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori.

Art. 7

Presentazione e regolarità delle sottoscrizioni

1. L'istanza, petizione, proposta di deliberazione sono presentate, unitamente alle sottoscrizioni, al protocollo generale del Comune che provvede a farle pervenire all'ufficio comunale competente in materia di partecipazione. Dell'avvenuta presentazione viene rilasciata attestazione.
2. L'istanza, petizione, proposta di deliberazione, unitamente alle sottoscrizioni, è trasmessa dal responsabile dell'ufficio comunale di cui al comma 1, entro 5 giorni dalla presentazione, all'ufficio elettorale del Comune affinché provveda, entro i successivi 5 giorni, alla verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni, accertando, in particolare, che i sottoscrittori della proposta siano soggetti titolari del diritto di partecipazione a norma dello statuto comunale. L'Ufficio comunica l'esito della verifica. L'adempimento previsto dal presente comma non si applica in caso di istanza, petizione o proposta di deliberazione presentata da una consulta.
3. A seguito della verifica della regolarità delle sottoscrizioni il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 trasmette l'istanza al destinatario. Sono trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale le petizioni e proposte di deliberazione inoltrate rispettivamente alla Giunta e al Consiglio comunale.

Art. 8

Improcedibilità

1. Ove non sia accertata la regolarità delle sottoscrizioni nel numero necessario, il responsabile dell'ufficio comunale competente in materia di partecipazione comunica, al soggetto designato a ricevere le comunicazioni, l'improcedibilità dell'istanza, petizione, proposta di deliberazione.

Art. 9

Sospensione dei termini

1. I termini previsti dal presente regolamento in riferimento all'attività prevista a carico dell'ente sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.

Art. 10

Richiamo alle norme vigenti

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le norme vigenti e lo Statuto Comunale.